



Informativa relativa alle disposizioni sulla riforma del collocamento ai sensi del D.Lgs. 181/00, D.P.R. 442/00, D.Lgs. 297/02 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04 febbraio 2004, n. 7/R, contenente il "Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22bis e 22ter della Legge Regionale Toscana 26 luglio 2002 n. 32/02 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

per il/la Signor/a _____ nato/a _____ il _____

Lo "stato di disoccupazione" che viene riconosciuto a coloro che presentino ai Servizi per l'Impiego competenti per territorio, una dichiarazione che attesti l'eventuale attività precedentemente svolta e l'immediata disponibilità alla ricerca attiva di un lavoro, è individuato dalla compresenza delle tre seguenti condizioni:

- non essere impegnato in alcuna attività lavorativa, o svolgere un'attività dalla quale derivi un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione fiscale (indicato dalle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso)
- essere immediatamente disponibile ad accettare una "congrua" proposta di lavoro;
- svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro secondo le modalità definite dal Patto di servizio integrato

I Centri per l'Impiego e i Servizi territoriali competenti offrono i loro servizi a coloro che si trovino nelle condizioni sopra descritte chiamandoli entro 3 mesi dal rilascio della disponibilità al primo colloquio di orientamento per definire il piano di azione individuale.

La Provincia dispone la Perdita dello stato di disoccupazione per coloro che:

- 1) Rifiutano, senza giustificato motivo un'offerta di lavoro "congrua" proposta dal Centro per l'Impiego avente le seguenti caratteristiche:
- rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superiore almeno a 8 mesi (4 mesi se si tratta di giovani);
- sede di lavoro nel raggio di 50 chilometri o raggiungibile, dal proprio domicilio, in 60 minuti con mezzi pubblici;

- sia congrua, vale a dire riferita ad un profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità durante il colloquio di orientamento attraverso la sottoscrizione del Patto di servizio Integrato con il Centro per l'Impiego e i Servizi territoriali competenti.

2) Non si presentano alle chiamate del Centro per l'Impiego e Servizi Territoriali, (colloqui di orientamento di cui all'art. 3 del Dlgs. 181/00 e succ. modifiche e integrazioni, alle successive interviste periodiche e alle azioni concordate e disposte dai servizi competenti). Per le mancate presentazioni o le assenze, è ammesso un ritardo di 15 gg. e le stesse saranno ritenute motivate solo nel caso in cui il lavoratore produrrà ai Servizi per l'Impiego, idonea documentazione che giustifichi la temporanea indisponibilità.

E' ammesso un ritardo maggiore quando la mancata presentazione o l'assenza, sono dovute a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.

3) Rassegnano per due volte nel corso dell'anno solare, dimissioni senza giusta causa,

4) Non si presentano ad una prova selettiva e/o non prendono servizio presso un'amministrazione pubblica senza giustificare la loro assenza,

5) Rifiutano di sottoscrivere il Patto di Servizio Integrato e non adempiono alle azioni concordate nel piano di azione individuale.

Nei casi sopracitati la perdita dello stato di disoccupazione verrà comunicata all'interessato/a con atto motivato della Provincia. Avverso tale provvedimento è ammessa istanza di riesame entro dieci (10) giorni dalla notifica, l'istanza si intende respinta se la Provincia non si pronuncia entro 10 giorni.

Coloro che decadono dallo stato di disoccupazione **perdono automaticamente**

l'anzianità maturata e non possono essere reinseriti come disoccupati prima di dodici mesi (sei se disabili) dalla data di adozione del provvedimento, periodo nel quale non possono beneficiare delle prestazioni riferite alle azioni di politica attiva dei Centri per l'impiego della Toscana.

La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:

- a) stipula di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
- b) stipula di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a otto mesi, o quattro se giovani, tale da assicurare un reddito minimo personale escluso da imposizione stabilito a livello nazionale per l'anno fiscale in corso.

Si ha la Conservazione dello stato di disoccupazione anche in presenza di attività lavorativa che produca un reddito annuale inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, stabilito a livello nazionale per l'anno fiscale in corso.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto, entro 30 giorni dalla data di cessazione spetta al lavoratore dichiarare e documentare al servizio competente il mancato superamento del reddito.

Si ha invece la Sospensione dello stato di disoccupazione in presenza di attività lavorativa subordinata che produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione per l'anno fiscale in corso, ma di durata inferiore a 8 mesi per lavoratori di età superiore ai 25 anni o 4 mesi per giovani dai 18 ai 25 anni o 29 se laureati.

Una volta cessata l'attività lavorativa l'anzianità riprende a decorrere d'ufficio.

I lavoratori inoltre si impegnano a comunicare tempestivamente ai servizi per l'impiego competenti il superamento del limite di reddito per l'anno in corso e per gli anni futuri.



I lavoratori appartenenti alle **Liste di Mobilità** per la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione si vedranno applicata la rispettiva normativa vigente di riferimento (223/91-236/93).

I lavoratori iscritti nell'elenco di cui all'art 8 della legge 68/99 sono soggetti alle disposizioni della stessa nonché alle norme

di verifica e accertamento dello stato di disoccupazione.

I lavoratori **"Sospesi" per temporanea crisi aziendale** devono rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai fini della corresponsione delle relative indennità.

Anche il lavoratori occupati possono usufruire delle azioni di politica attiva dei servizi per l'Impiego, previa classificazione come "Occupati in cerca d'altra occupazione". Questi lavoratori accedono volontariamente ai servizi erogati e i centri per l'impiego non è tenuto a convocarli periodicamente.

ACCORDO TRA IL DISOCCUPATO E IL CENTRO PER L'IMPIEGO

Con la presente dichiarazione il **disoccupato** si impegna:

- al rispetto delle regole sopra indicate;
- al rispetto del piano di azione individuale concordato durante il colloquio di orientamento;
- a ricercare attivamente il lavoro;
- a comunicare il reddito percepito a seguito di prestazione di attività lavorativa tale consentire la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione.

Il **Centro per l'Impiego** si impegna a erogare i servizi previsti dalla normativa per favorire l'inserimento lavorativo:

- colloqui e consulenze di orientamento ;
- seminari informativi e orientativi;
- proposte di inserimento lavorativo o formativo,
- di tirocinio o di riqualificazione professionale;
- azioni per acquisire competenze utili nella ricerca del lavoro;

LUOGO E DATA

IL DISOCCUPATO

IL CENTRO PER L'IMPIEGO

| PISTOIA | PISTOIA | MONSUMMANO | PESCIA | SAN MARCELLO | QUARRATA - VIGNOLE |
|---|---|--|---|---|--|
| SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, SERVIZI PER L'IMPIEGO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI E PER LA GIOVENTU' POLITICHE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | CENTRO IMPIEGO | CENTRO IMPIEGO | CENTRO IMPIEGO | Servizio Territoriale | Servizio Territoriale |
| Via Tripoli, 19 51100 PISTOIA Tel: 0573 / 966422 Fax: 0573 / 966430 E-mail: info.lavoro@provincia.pistoia.it | Via Tripoli n. 19 51100 PISTOIA Telefono: 0573/96601 Fax: 0573/966077 e-mail: ci.pistoia@provincia.pistoia.it | Via Luciano Lama, 30 51015 MONSUMMANO TERME Telefono: 0572/ 95981 Fax: 0572/959826 - 7 e-mail: ci.monsummano@provincia.pistoia.it | Via Dilezza, 2 51017 PESCIA Telefono: 0572/45371 Fax: 0572/453775 e-mail: ci.pescia@provincia.pistoia.it | V.le L. Orlando, 320 - Campotizzoro 51028 SAN MARCELLO P.SE Telefono: 0573/65778 Fax: 0573/639619 e-mail: ci.sanmarcello@provincia.pistoia.it | Via 4 Novembre n. 119 - 51039 QUARRATA Telefono: 0573/705163-4 Fax: 0573/70042 e-mail: ci.quarrata@provincia.pistoia.it |

Centro per l'Impiego di _____ - Via _____,
CAP _____
Tel. _____ - Fax _____
E-mail: _____